

Agenzia delle Entrate

SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Comunicato Stampa del 07/07/2007

Oggetto:

Stretta su deducibilita' accantonamenti indennita' agenti. Agenzia Entrate recepisce orientamento Corte di Cassazione

Testo:

Gli accantonamenti operati dalle societa' ai fini dell'indennita' suppletiva di clientela, riconosciuta agli agenti e ai rappresentanti di commercio in caso di scioglimento anticipato del contratto per iniziativa della societa', sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennita' viene concretamente corrisposta.

L'Agenzia delle Entrate, con una circolare, si adegua all'orientamento consolidato della sezione tributaria della Corte di Cassazione in materia di deducibilita' degli accantonamenti ai fondi, ai fini della determinazione del reddito di impresa e detta nuove regole agli uffici in materia di controllo, esame delle istanze di rimborso e gestione del contenzioso in materia.

La circolare modifica la precedente posizione assunta dall'Agenzia con una risoluzione del 9 aprile 2004 che consentiva la deducibilita' dell'accantonamento ai fondi per indennita' di cessazione del rapporto di agenzia nei limiti dell'importo massimo previsto dal codice civile. Un orientamento, spiega la circolare, non ulteriormente sostenibile dopo le pronunce della Suprema Corte. L'attribuzione di questa indennita', infatti, a differenza di quanto accade per l'indennita' di fine rapporto, costituisce un onere solo eventuale, come tale non accantonabile fiscalmente.

La circolare detta quindi le nuove regole a cui le societa' devono adeguarsi. Si precisa anzitutto che non si applicano sanzioni amministrative e interessi di mora nei confronti di chi si e' conformato alla precedente risoluzione (la 59/E del 2004). Tuttavia, considerato che la nuova circolare rimuove ogni incertezza interpretativa, i contribuenti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina correggendo le precedenti dichiarazioni ricorrendo alla presentazione di una dichiarazione integrativa o all'istituto del ravvedimento operoso. Gli uffici, dunque disapplicheranno le sanzioni e gli interessi, a condizione che i contribuenti si uniformino alle indicazioni della nuova circolare rettificando le dichiarazioni dei redditi e Irap entro il prossimo termine di presentazione, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento.

Maggiori dettagli sono contenuti in un articolo pubblicato sul quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate *jFiscooggi* (www.fiscooggi.it), mentre il testo della circolare e' consultabile sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it <<http://www.agenziaentrate.gov.it>>.